

Scuola secondaria di 1° grado

“Giosuè Carducci”

Bagheria

Regolamento d’Istituto



Indice

Parte prima	Premessa
Parte seconda	Organi collegiali e Organo di Garanzia interno
Parte terza	Alunni e genitori
Parte quarta	Personale
Parte quinta	Biblioteca, attrezzature didattiche, sicurezza
Parte sesta	Modifiche al Regolamento d'Istituto
Allegato 1	Statuto delle Studentesse e degli Studenti
Allegato 2	Linee guida somministrazioni farmaci
Allegato 3	Linee guida utilizzo telefoni cellulari

Parte prima

Premessa

La scuola è luogo di formazione e di educazione: predispone all'acquisizione delle conoscenze e favorisce lo sviluppo della coscienza critica; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

L'Istituzione scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni, nel rispetto della pari dignità e nella diversità dei ruoli; infatti il rispetto reciproco e la collaborazione sono a fondamento del rapporto tra tutti coloro che vivono la scuola.

La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione.

La scuola pone particolare attenzione all'integrazione degli alunni diversamente abili per i quali predispone specifici interventi che, privilegiando l'operatività, mirano allo sviluppo e al potenziamento delle abilità possedute.

Le norme che vengono introdotte con il presente Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni previste mirano a promuovere comportamenti corretti sotto il profilo educativo, sociale, civico e scolastico. I provvedimenti disciplinari vogliono promuovere il senso della responsabilità, dell'autonomia e della consapevolezza al fine di creare, nella scuola e per la vita, una coscienza chiara e consapevole dell'importanza del rispetto della legge.

Nella nostra istituzione scolastica, ogni manifestazione di violenza fisica e/o morale e qualsiasi intolleranza rispetto alla libera e democratica espressione del pensiero sono vietate, non solo in base alle leggi e alle norme vigenti, ma anche come scelta culturale.

Parte seconda

Organi collegiali

Art.1 - Introduzione generale

Presso la **Scuola secondaria di 1° grado “G. Carducci”** di Bagheria funzionano i seguenti Organi collegiali:

- ✓ Consiglio di Classe
- ✓ Collegio dei Docenti
- ✓ Consiglio d'Istituto
- ✓ Giunta Esecutiva
- ✓ Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

La composizione, le modalità di elezione, le competenze, nonché le norme per il funzionamento degli Organi sopra citati sono quelle indicate nelle relative disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Convocazione

La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con avviso scritto, recapitato all'indirizzo indicato dai componenti dell'Organo collegiale, oppure presso la scuola se trattasi di personale docente o non docente.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza e la copia deve essere affissa all'Albo della Scuola.

Gli atti relativi alle modifiche al presente Regolamento, al bilancio preventivo e al conto consuntivo, se non allegati all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la Segreteria della scuola a disposizione dei componenti l'Organo collegiale nei cinque giorni precedenti l'adunanza.

Nei casi di urgenza e necessità, il termine di notifica dell'avviso di convocazione è ridotto a 24 ore prima e la convocazione può avvenire o per telegramma o per fonogramma.

In tal caso le relazioni e gli atti relativi agli argomenti da trattare possono essere consegnati ad inizio di seduta ed è anche ammesso riferire verbalmente.

Gli Organi collegiali sono convocati presso la sede della Scuola in orari non coincidenti con le lezioni.

art.3 - Il Consiglio di classe

Il Consiglio di Classe è convocato di regola una volta al mese, secondo le modalità previste dal piano annuale delle attività.

La convocazione spetta al Dirigente scolastico o alla maggioranza dei suoi componenti. Nell'arco dell'anno scolastico è prevista la presenza dei genitori rappresentanti di classe in alcune sedute.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la metà più uno dei componenti il Consiglio di classe, tranne che per gli scrutini, per i quali è richiesta la presenza di tutti i docenti e del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Dirigente o da un docente membro del Consiglio, suo delegato, ed il coordinamento può essere affidato ad un docente.

Di ogni seduta viene redatto un verbale da parte del segretario.

Spettano al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, le competenze relative a:

- ✓ realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
- ✓ proposte in ordine all'azione educativa e didattica
- ✓ parere in ordine alle iniziative di sperimentazione, integrazione e sostegno
- ✓ valutazione periodica e finale degli alunni.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento sulle attribuzioni del Consiglio di classe, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

art.4 - Il Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Esse sono adottate a maggioranza.

Il Collegio dei Docenti, nell'esercizio dei poteri della propria organizzazione, può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro.

Al Collegio dei Docenti spettano:

- ✓ le competenze relative al Piano dell'offerta formativa e le attività di ampliamento
- ✓ l'identificazione delle funzioni strumentali
- ✓ l'approvazione degli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione ed aggiornamento
- ✓ la deliberazione in materia di funzionamento didattico
- ✓ la formulazione di proposte al capo d'Istituto per la formazione e la composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni
- ✓ la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica
- ✓ l'adozione dei libri di testo
- ✓ il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
- ✓ l'elezione dei suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto
- ✓ l'elezione del Comitato di valutazione degli insegnanti
- ✓ la deliberazione della suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri
- ✓ l'individuazione dei criteri di valutazione degli alunni e degli scrutini
- ✓ l'approvazione del piano di attività extracurricolari
- ✓ la formulazione di proposte al Dirigente scolastico per l'assegnazione dei docenti alle classi
- ✓ la programmazione delle iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento sulle attribuzioni del Collegio dei Docenti, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art.5 - Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto, negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, quale è la Scuola secondaria di 1° grado "G. Carducci" di Bagheria, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori e dal Dirigente scolastico.

Di esso si evidenzia che:

- ✓ i rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci
- ✓ la prima seduta è convocata dal Dirigente scolastico e si eleggono, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente e il vice Presidente

- ✓ è dichiarato eletto il genitore che abbia ottenuto nella prima votazione la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuno dei candidati la raggiunga, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dai votanti, sempre che questi siano almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio. A parità di voti è eletto Presidente il genitore più anziano di età
- ✓ per le elezioni del vice Presidente si osservano le stesse modalità stabilite per le elezioni del Presidente
- ✓ il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca e presiede l'Organo, accerta la sussistenza del numero legale per la validità delle sedute, partecipa eventuali comunicazioni ed introduce la discussione sui singoli punti all'ordine del giorno, regola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito
- ✓ il Presidente affida la funzione di segretario ad un membro del Consiglio e questi deve redigere il processo verbale delle sedute
- ✓ per la validità delle sedute è necessario l'intervento di almeno la metà dei componenti l'Organo collegiale più uno
- ✓ le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente
- ✓ possono essere chiamati a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medici, psico-pedagogici e di orientamento
- ✓ alle riunioni possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso ed i membri dei Consigli di circoscrizione
- ✓ alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone
- ✓ le delibere sono immediatamente esecutive, eccetto i casi previsti nell'**art. 53 del D. L. 28/5/1975**
- ✓ dura in carica per tre anni scolastici
- ✓ per non perdere i requisiti di membri del Consiglio, per i consiglieri sono ammesse tre assenze ingiustificate anche non consecutive o quattro assenze giustificate consecutive nell'arco di un anno. La comunicazione dell'assenza deve pervenire alla segreteria della scuola che dovrà informare il Presidente
- ✓ coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per fare parte del Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Art.6 - La Giunta Esecutiva

Nella prima seduta e subito dopo le elezioni del vice Presidente, il Consiglio d'Istituto procede alle elezioni della Giunta Esecutiva nella composizione prevista dall'**art. 5 del D.P.R. 31/5/1974 n° 416**.

- ✓ Sono dichiarati eletti coloro che, nell'ambito delle rispettive componenti, abbiano riportato il maggior numero di voti, ovvero un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore generale dei servizi amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
- ✓ Dura in carica quanto il Consiglio d'Istituto.

Art.7 - Attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva (T.U. 297/94)

Il Consiglio d'Istituto:

- ✓ elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento
- ✓ delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto
- ✓ ha potere deliberante, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio
- ✓ adotta il Regolamento interno d'Istituto
- ✓ stabilisce le modalità per acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni
- ✓ adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
- ✓ stabilisce i criteri generali per la programmazione educativa
- ✓ stabilisce i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
- ✓ promuove contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione
- ✓ stabilisce la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo e le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto
- ✓ indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe
- ✓ esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'esplicitamento dei servizi amministrativi
- ✓ esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento
- ✓ esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici
- ✓ delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'**articolo 106 del Testo Unico** approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309
- ✓ si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza
- ✓ invia annualmente una relazione al Dirigente scolastico provinciale e al Consiglio scolastico provinciale sulle materie devolute alla sua competenza.

La Giunta Esecutiva:

- ✓ predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo
- ✓ prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso
- ✓ cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art.8 – Esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali

L'esecuzione delle decisioni adottate dagli Organi collegiali è affidata al Dirigente scolastico, il quale vi si può opporre solo se manifestamente illegittime. Qualora il Dirigente scolastico ne ravvisi illegittimità, deve informare immediatamente il Dirigente scolastico provinciale, dando di ciò notizia al Presidente dell'Organo collegiale, ove non sia egli stesso, per le eventuali controdeduzioni.

L'Organo collegiale può, peraltro, riconfermare il proprio provvedimento ed in tal caso il Dirigente scolastico deve eseguirlo, fatta salva la decisione che sulla questione riterrà opportuno adottare il Dirigente scolastico provinciale.

Art.9 – Comitato di valutazione

Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti (**art. 11 del T.U. 297/94**):

- ✓ viene eletto dal Collegio dei Docenti e resta in carica un anno
- ✓ è formato, oltre che dal Dirigente scolastico, che ne è il Presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti
- ✓ valuta il servizio del personale docente che lo richiada
- ✓ esprime pareri per la conferma in ruolo dei docenti al termine dell'anno di formazione
- ✓ valuta eventualmente il servizio di un membro del Comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato
- ✓ giudica i docenti che abbiano subito sanzioni disciplinari al fine di riabilitarli al servizio.

Art.10 - Organo di Garanzia

A norma del **comma 2 dell'art. 5 dello Statuto degli Studenti**, come modificato dal **D.P.R. n. 235/2007**, viene istituito l'Organo di Garanzia presso la Scuola secondaria di 1° grado "**G. Carducci**".

L'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti dei genitori anch'essi designati dal Consiglio d'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

- ✓ A tale Organo è ammesso ricorso da parte dei genitori, in merito all'erogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della Scuola.
- ✓ Per ogni componente dovrà essere sempre eletto un membro supplente che sostituisce un membro assente o un membro che temporaneamente si trova in situazione di incompatibilità (es. vincoli di parentela, interessato alla sanzione disciplinare).
- ✓ L'organo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti anche in prima convocazione. Non è prevista l'astensione dal voto.
- ✓ Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro quindici giorni dall'erogazione del provvedimento disciplinare (**cf. Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 4 e 5**).
- ✓ L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola.
- ✓ Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
- ✓ Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare devono essere annullati.
- ✓ Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
- ✓ L'organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori, o di chiunque vi abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.
- ✓ L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

Parte terza

Alunni

Art.1 – Diritti e doveri

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono protagonisti del processo di apprendimento. Luogo di tutto ciò è la scuola che, come recita lo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti**, è "una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la **formazione alla cittadinanza**, la realizzazione del **diritto allo studio**, lo **sviluppo delle potenzialità di ciascuno** e il **recupero delle situazioni di svantaggio**, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano".

Le norme generali sui diritti e i doveri degli alunni vengono dettate dallo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti (allegato 1** del presente Regolamento d'Istituto).

Fermi restando diritti e doveri di cui sopra, agli alunni sono inoltre richieste:

- ✓ la cura dell'aspetto fisico (pulizia personale, abbigliamento appropriato)
- ✓ la sobrietà nei comportamenti, onde evitare sprechi
- ✓ la presenza, oltre che alle lezioni, a tutte le attività ricreative, integrative, culturali, tecniche e scientifiche deliberate dal Consiglio d'Istituto o dagli altri organi ed autorità scolastiche svolte nel contesto dell'anno, per una formazione culturale qualificata.

Art.2 – Vigilanza

Per la vigilanza durante le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari si fa riferimento alle seguenti indicazioni:

- A.** tutti i docenti sono impegnati a cooperare tra loro e con i collaboratori scolastici in un'assidua vigilanza per la tutela delle persone e delle cose
- B.** la responsabilità della vigilanza sugli alunni è del personale della scuola dal momento in cui gli allievi fanno il loro ingresso nell'edificio scolastico
- C.** i collaboratori del pianterreno sono addetti al controllo di tutte le persone che entrano ed escono dall'Istituto
- D.** tutti i collaboratori scolastici dei vari piani sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della scuola o per esigenze impellenti
- E.** durante la permanenza in aula, gli alunni non devono essere mai lasciati senza sorveglianza
- F.** l'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire, possibilmente, senza interruzioni della vigilanza, che all'occorrenza viene momentaneamente svolta dal personale ausiliario del piano
- G.** quando si verificano situazioni di necessità per cui l'insegnante, seppur temporaneamente, deve allontanarsi dall'aula, deve richiedere l'intervento del personale ausiliario
- H.** in caso di comportamento ripetutamente scorretto, non è consentito allontanare gli alunni dalla classe a garanzia degli stessi
- I.** durante l'intervallo i docenti sono impegnati nella sorveglianza delle aule/corridoi mentre i collaboratori scolastici dei corridoi e dei servizi

- J. agli alunni non è consentito recarsi in altre aule né trasferirsi in piani diversi dal proprio se non per urgenze dimostrabili
- K. lo spostamento della classe per esigenze didattiche all'interno dell'Istituto (palestra, aula multimediale etc.) e all'esterno (visite guidate, viaggi di istruzione, cinema, teatro, musei, etc.) deve avvenire con ordine, sotto la sorveglianza del docente. L'insegnante all'occorrenza può richiedere la collaborazione del personale ausiliario
- L. al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene ordinatamente, fino alla porta a vetri, con la vigilanza del docente della classe. Gli alunni, scendendo, devono mantenersi sul lato destro delle scale per consentire la risalita dei docenti e non devono permanere nello spazio interno al cancello
- M. l'uscita è coadiuvata dai collaboratori scolastici nei vari piani e all'ingresso. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore del pianterreno deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, i due cancelli. Solo successivamente all'adempimento del compito di vigilanza i collaboratori si occuperanno del riordino dei locali
- N. la vigilanza sugli alunni diversamente abili, in situazioni di handicap psico-fisico, deve essere sempre assicurata dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico
- O. gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono posticipare l'entrata o anticipare l'uscita qualora l'ora relativa sia ad inizio o fine di giornata. In tutti gli altri casi, dovendo sempre assicurare la vigilanza, gli alunni non possono essere allontanati dall'aula
- P. la vigilanza sugli alunni durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori (vedi art.8 - Viaggi d'istruzione e visite guidate del presente Regolamento)
- Q. per eventuali malori degli alunni il docente presente in classe fornirà al collaboratore del piano il numero telefonico di reperibilità della famiglia per attivare la procedura di avviso della stessa; in caso di assenza dei familiari, il Dirigente o il delegato prenderà opportuni e tempestivi provvedimenti (intervento del servizio 118)
- R. i farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico (**nota n. 2312 del 25/11/2005 del Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute, allegato n. 2**)
- S. gli esperti esterni, chiamati a svolgere attività extracurricolari, secondo i termini contrattuali, sono responsabili degli alunni affidati, mentre il personale esterno che si occupa di assistenza agli alunni diversamente abili deve assicurare la massima collaborazione al personale dell'Istituto.

Art.3 – Infortuni agli alunni

In caso di infortunio agli alunni gli insegnanti devono:

- ✓ chiamare immediatamente l'addetto al primo soccorso che provvederà a prestare le prime cure all'infortunato, con conseguente trasporto al Pronto Soccorso, se necessario, richiedendo l'intervento del 118, con un eventuale accompagnatore autorizzato dal Dirigente scolastico
- ✓ avvisare il Dirigente scolastico o il suo delegato
- ✓ avvisare i genitori
- ✓ assumere immediatamente dopo l'incidente tutte le notizie più significative su quanto avvenuto

- ✓ consegnare in breve tempo la relazione sull'infortunio al Dirigente scolastico ed al Responsabile per la Sicurezza, ove necessario.

Il Dirigente scolastico provvederà a denunciare l'infortunio agli enti preposti.

Art.4 – Scansione della giornata scolastica (orario giornaliero 8:15-14:15 strutturato su settimana corta)

Qui di seguito si elencano i principi ai quali allievi e personale devono attenersi per un proficuo svolgimento delle funzioni e dei compiti giornalieri:

A. Gli alunni attendono l'accesso a scuola al di fuori dei cancelli dell'edificio scolastico. L'entrata è fissata alle ore 8:15 col suono di due campane e avviene nel massimo ordine e silenzio secondo il seguente schema:

1) al suono della prima campana, alle 8:15, entrano gli alunni del secondo ammezzato (scala secondaria), del secondo piano (scala principale) e del terzo ammezzato (scala secondaria).

2) al suono della seconda campana, alle 8:20, entrano gli alunni del pianterreno, del primo ammezzato (scala secondaria) e del primo piano (scala principale).

I cancelli verranno chiusi alle 8:25.

I collaboratori scolastici, all'ingresso e nei rispettivi piani di servizio, sorvegliano gli alunni fino all'entrata nelle rispettive aule dove saranno accolti dai docenti della prima ora, presenti in classe già **cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche** (come previsto dal **CCNL art. 29 comma 5**), dopo aver prelevato il registro dal tavolo del collaboratore del piano in cui è ubicata la classe.

B. Gli alunni che si presentano con ritardo sono ammessi ugualmente in classe. Il docente annoterà l'ora di entrata sul registro e provvederà ad informare i genitori, tramite avviso scritto, del ritardo dei propri figli. I genitori dovranno far pervenire, il giorno successivo, la prevista giustificazione.

La valutazione quadrimestrale del comportamento terrà conto del ritardo abitudinario.

C. I permessi di entrata posticipata/uscita anticipata dalla scuola vengono autorizzati dal Dirigente o da un suo collaboratore e devono essere richiesti per iscritto da un genitore o da persona maggiorenne delegata su apposito modello numerato fornito dal collaboratore scolastico dell'ingresso.

Tali permessi non possono essere richiesti più di cinque volte nel corso dell'anno e vengono annotati su un apposito registro dal collaboratore scolastico con lo stesso numero d'ordine del modello.

Nello stesso giorno non si può richiedere di entrare posticipatamente e uscire anticipatamente.

Il permesso firmato di entrata posticipata/uscita anticipata viene consegnato in aula e conservato agli atti. Nel caso dell'uscita anticipata, l'alunno viene avvisato in aula dal collaboratore scolastico del piano.

D Sono consentiti due periodi di intervallo della durata di 10 minuti, dalle 10:10 alle 10:20 e successivamente dalle 12:10 alle 12:20, durante i quali gli alunni possono consumare lo spuntino in classe e recarsi celermente ai servizi del piano di appartenenza. Gli alunni eventualmente abbinati, durante i suddetti periodi, rimangono nell'aula assegnata, sotto la vigilanza del docente presente.

E. Gli intervalli, pur essendo dedicati al riposo, devono comunque mantenere una valenza educativa e vanno pertanto evitati giochi violenti ed incontrollati, corse lungo i corridoi e qualsiasi attività che possa costituire pericolo per sé e per gli altri.

F. Non è consentito l'uso dei servizi durante la prima ora di lezione e non oltre le ore 14:00, né durante il cambio d'ora dei docenti, tranne che per eccezionali e giustificati motivi.

G. Gli alunni non possono sostare fuori dall'aula, né spostarsi da un piano all'altro dell'edificio scolastico o entrare in aule diverse dalla propria senza autorizzazione.

H. L'utilizzo dei distributori di bibite del pianterreno va consentito in casi eccezionali e non durante la ricreazione. Il docente può eventualmente affidare ad un solo alunno l'incarico di procurare le bevande anche ad altri compagni.

I. L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici (i-pod, lettori cd, giochi elettronici etc.), da parte degli alunni, è vietato. Inoltre a scuola è vietato usare il cellulare anche per riprodurre o effettuare foto o filmati. (**Direttiva Ministero Pubblica Istruzione, protocollo n. 30 del 15/3/2007, allegato n. 3** del presente Regolamento).

In caso di utilizzo di questi dispositivi il docente di classe è autorizzato dal Dirigente scolastico al ritiro. Essi verranno restituiti soltanto ai genitori degli alunni in questione.

L. Per lo svolgimento delle attività di Educazione motoria gli alunni devono indossare l'abbigliamento opportuno fin dal mattino per evitare l'uso dei servizi igienici in altre ore di lezione. Per motivi di salute comprovati è consentito cambiarsi al termine dell'ora della predetta attività.

M. Nei cambi d'ora il docente si recherà con tempestività nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Non dovendo verificarsi interruzione di vigilanza, la classe potrà essere affidata al collaboratore che, al suono della campana, deve trovarsi nel piano di appartenenza. Laddove sono presenti docenti di sostegno, questi attenderanno l'insegnante curricolare in aula e si sposteranno soltanto dopo l'arrivo del collega subentrante.

N. I docenti che entrano in servizio dalla seconda ora in poi, o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a trovarsi, al suono della campana, davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

O. Al suono della campana che segnala il cambio dell'ora, gli alunni devono attendere all'interno dell'aula, seduti, il docente dell'ora successiva e devono preparare il materiale per la lezione.

P. I collaboratori scolastici devono essere informati tempestivamente delle assenze dei docenti per garantire nell'immediatezza la vigilanza delle classi scoperte.

Q. In caso di giustificato allontanamento dall'aula in cui sta prestando servizio, il docente deve chiedere al collaboratore più vicino di effettuare la vigilanza sugli alunni.

R. L'uscita avviene a scansione dalle ore 14:10 in poi col suono di due campane. Alla prima escono gli alunni del pianterreno, del primo ammezzato (scala secondaria) e del primo piano (scala principale); alla seconda, alle 14:15, escono gli alunni del secondo

ammezzato (scala secondaria), del secondo piano (scala principale) e del terzo ammezzato (scala secondaria). Ogni docente, accompagnando gli alunni fino alla porta a vetri, si assicurerà che essi scendano ordinatamente mantenendosi sul lato destro delle scale e che non permangano nello spazio interno al cancello.

S. L'uscita è coadiuvata dai collaboratori scolastici nei vari piani e all'ingresso. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, i due cancelli. Solo successivamente all'adempimento del compito di vigilanza i collaboratori si occuperanno del riordino dei locali.

T. Alla fine delle lezioni i registri di classe vengono consegnati dai docenti ai collaboratori del rispettivo piano che li custodiranno nell'apposito armadio.

U. Gli alunni hanno l'obbligo di far firmare tempestivamente tutti gli avvisi che vengono loro dettati in giornata, le richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività, le eventuali note di richiamo personale e mostrare le firme al docente che le richiede, onde consentire un'agevole organizzazione del lavoro didattico.

V. Gli alunni possono essere esonerati temporaneamente, parzialmente o totalmente dalle lezioni solo per motivi di salute debitamente documentati (richiesta del genitore corredata da certificato del medico curante o dello specialista).

Art.5 - Ritardi, assenze, giustificazioni e validità dell'anno scolastico

A. Le assenze degli alunni vanno giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci e, se dovute a causa di malattia per un periodo superiore a cinque giorni, è necessario esibire, prima dell'ammissione in classe, il certificato medico attestante la perfetta guarigione. L'accettazione della giustificazione è disposta dall'insegnante della prima ora.

B. Non è richiesto certificato di riammissione in classe se un'assenza superiore a cinque giorni non è determinata da malattia ma da motivi familiari, purché sia comunicata preventivamente al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore e giustificata con autocertificazione del genitore al rientro dell'alunno a scuola.

C. L'alunno privo della giustificazione è ammesso in classe con riserva, e il docente annota la mancata presentazione sul registro. La giustificazione dovrà pervenire entro i due giorni successivi; se ciò non avviene, il terzo giorno l'alunno dovrà essere accompagnato da un genitore.

I casi di assenze continuative vengono segnalati dal coordinatore di classe alla famiglia tramite avviso scritto ed al docente della funzione strumentale apposita.

D. Vanno giustificati anche i ritardi e le assenze collettive.

Qualora, salvo che per motivi di salute, i ritardi diventino numerosi, o le entrate posticipate/ uscite anticipate dovessero superare il numero massimo, il coordinatore di classe convoca la famiglia tramite avviso scritto.

E. Gli alunni che a seguito di incidenti o simili verificatisi fuori dalla scuola non sono in condizioni fisiche ottimali devono presentare certificazione medica e una dichiarazione da parte della famiglia che sollevi la scuola da ogni responsabilità per la limitata autonomia temporanea.

F. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento di materie letterarie (art. 5, DPR n. 89/2009), che la scuola "G. Carducci" ha riversato sull'insegnamento della geografia.

Il totale è così ottenuto: 29 ore settimanali x 33 settimane + 33 ore di approfondimento letterario = 990 ore.

Il monte ore minimo utile alla validità dell'anno scolastico è i tre quarti del totale, ovvero 743 ore. Pertanto non va superata la soglia di 247 ore di assenza, in cui vengono conteggiati anche gli eventuali ritardi, salvo deroghe previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

Art.6 – Assemblee sindacali e scioperi

A. In caso di assemblee sindacali in orario di servizio dei docenti, le famiglie vengono avvertite del posticipato inizio o dell'anticipato termine delle lezioni tramite avviso scritto sul diario e comunicazione sul sito www.scuolacarduccibagheria.gov.it.

B. In caso di sciopero del personale docente e/o non docente, le famiglie vengono preavvertite che la scuola non garantirà il normale svolgimento delle attività didattiche. Tuttavia è responsabilità dei genitori accertarsi dell'effettivo ingresso dei figli a scuola, in quanto quest'ultima non sempre è in grado di stabilire anticipatamente le analitiche modalità di servizio in ciascuna classe. In tale evenienza gli alunni sono tenuti a giustificare l'assenza affinché i docenti siano certi della scelta della famiglia.

C. In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (**parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982**).

D. In caso di sciopero, il Dirigente declina ogni responsabilità per quanto possa accadere agli alunni al di fuori dell'edificio.

Art.7 – Smarrimento di materiale che esula dalle attività didattiche

La scuola declina ogni responsabilità nel caso di smarrimento di denaro o altro materiale prezioso (braccialetti, collane, anelli, ecc) che esula dalle attività didattiche.

Art.8 - Mancanze, provvedimenti e organi disciplinari

I provvedimenti disciplinari della scuola media "G. Carducci" fanno riferimento all'**articolo 4 (Disciplina)** dello **Statuto delle Studentesse e degli Studenti (allegato 1 del seguente Regolamento)**.

Bisogna tuttavia che i provvedimenti disciplinari:

- ✓ abbiano finalità educativa
- ✓ tendano al rafforzamento del senso di responsabilità
- ✓ tutelino il diritto alla riservatezza
- ✓ non ledano la dignità della persona
- ✓ servano ad utilizzare l'"errore" come occasione di crescita e di confronto
- ✓ non determinino il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesta per la validità dell'anno scolastico.

Di seguito vengono elencate le disposizioni per:

Mancanze di lieve entità: ritardi ripetuti, ritardo nel giustificare le assenze, assenze non giustificate, negligenza nello studio, irregolarità nello svolgimento dei compiti e mancanza

dei materiali necessari, ritardi nelle comunicazioni scuola-famiglia, abbigliamento non adeguato e poco conveniente, cura dell'igiene personale.

Sanzioni disciplinari: ammonizione verbale e scritta sul diario, convocazione dei genitori.

Organi competenti: docenti.

La scuola si adopererà per coinvolgere i genitori degli alunni richiamati affinché insieme si possa contribuire a ristabilire il clima di collaborazione.

Mancanze gravi: assenze ripetute e immotivate, comportamento non corretto, linguaggio scurrile, atti di bullismo, offese ai compagni, al personale docente e non docente, uso in classe di cellulari, danneggiamenti di arredi scolastici, di macchinari, delle pareti dei locali e di oggetti vari, sottrazione di materiale ai compagni e all'Istituzione, fumo di sigarette nei locali scolastici e negli ambienti adiacenti alla scuola.

Sanzioni disciplinari: note palesemente gravi sul registro di classe e convocazione ufficiale dei genitori. Potrà inoltre essere escluso dalle attività scolastiche teatrali, musicali, artistiche, cineforum, visite guidate e viaggi d'istruzione, con conseguente voto negativo per il comportamento sul documento di valutazione, secondo i criteri stabiliti dalla scuola. I consigli di classe stabiliranno eventuali sospensioni.

Organi competenti: docenti e Dirigente.

Gli oggetti sequestrati verranno ritirati, depositati in presidenza e restituiti solo alle famiglie (in caso di cellulari e simili si osserva la **Direttiva Ministero Pubblica Istruzione, protocollo n. 30 del 15/3/2007, allegato n. 3** del presente Regolamento).

In caso di danneggiamento sopra citato, le famiglie risarciranno i danni arrecati.

Mancanze molto gravi: uso reiterato in classe di cellulari o di registratori e/o di altri oggetti che disturbano l'attività didattica e/o violano la privacy degli altri alunni e degli operatori scolastici, comportamenti che provocano lesioni fisiche, oltraggio al personale della scuola e alla coscienza civile e morale di chiunque frequenti l'istituzione scolastica, atteggiamenti scorretti di natura sessuale.

Sanzioni disciplinari: voto negativo per il comportamento sul documento di valutazione, secondo i criteri stabiliti dalla scuola, e allontanamento dall'istituto fino a 15 giorni o oltre.

Esclusione dalle attività extracurricolari anche per un solo episodio.

Organo competente: Consiglio di classe e Dirigente.

Mancanze disciplinari durante le sessioni degli esami

Sanzioni disciplinari: le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse dai candidati durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

L'alunno che incorrerà nella sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ad un giorno, perderà il diritto di proseguire gli esami.

L'allontanamento dalla comunità scolastica si riferisce ai giorni in cui il candidato è impegnato nelle prove di esame.

Organo competente: Presidente di Commissione e commissari/Consiglio d'Istituto.

Art.9 – Viaggi d'istruzione e visite guidate

Dalla **C.M. 14 ottobre 1992 n. 291** si evince:

- ✓ Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno

scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

- ✓ Le uscite si configurano in viaggi d'istruzione, visite guidate (della durata di un giorno) e viaggi connessi ad attività sportive.
- ✓ Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempra la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.
- ✓ È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.
- ✓ Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.
- ✓ Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattasi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite.
- ✓ Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa.
- ✓ Si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.
- ✓ Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.
- ✓ Ai fini del conferimento dell'incarico, il Dirigente scolastico, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio d'Istituto individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.
- ✓ È opportuno che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio.

- ✓ L'incarico di docente accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui **all'art. 2047 del Codice Civile** integrato dalla norma di cui **all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312**, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- ✓ L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
- ✓ I docenti accompagnatori, viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli Organi collegiali ed il capo d'Istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

I destinatari delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione della Scuola secondaria di 1° grado "**G. Carducci**" sono tutti gli alunni dell'istituto. Ne sono esclusi soltanto coloro che, come da art. 8 - *Mancanze, provvedimenti e organi disciplinari*, hanno avuto una valutazione pari o inferiore a sei decimi nel comportamento, senza deroga alcuna.

Genitori

Art.1 - Genitori

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. Essi devono trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale.

I genitori si impegnano a:

- ✓ fornire alla segreteria ed al docente coordinatore di classe tutti i recapiti telefonici utili in caso di necessità ed a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni
- ✓ curare l'igiene personale e l'abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all'ambiente scolastico ed alle attività proposte
- ✓ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti
- ✓ attivarsi affinché i propri figli frequentino regolarmente la scuola
- ✓ seguire con attenzione i progressi dei loro ragazzi, sostenendoli nelle difficoltà
- ✓ controllare che i propri figli svolgano regolarmente i compiti che vengono assegnati per casa
- ✓ curare che i propri figli diventino più responsabili nel presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività didattiche
- ✓ controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul diario
- ✓ favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola
- ✓ osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate
- ✓ partecipare con regolarità alle riunioni previste
- ✓ responsabilizzare i propri figli al rispetto dell'ambiente scolastico e dei materiali della scuola
- ✓ risarcire eventuali danni arrecati dai figli. Nel caso in cui il danno fosse arrecato in presenza di terzi e se a causa di reticenza non si individuasse il responsabile, le famiglie dell'intero gruppo saranno chiamate a risarcire il danno
- ✓ vigilare sull'evoluzione delle manifestazioni di assemblea o sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela dell'incolumità dei figli

- ✓ incontrare i docenti nelle ore di ricevimento settimanali individuali (previo appuntamento) e nei ricevimenti generali programmati fin dall'inizio dell'anno
- ✓ a non accedere nelle aule durante le attività didattiche per consegnare materiale didattico o altro. Nel caso in cui gli alunni dovessero venire accompagnati alla prima ora, in seguito ad ammonizione o a convocazione urgente del docente, i genitori attenderanno nella sala degli insegnanti.
- ✓ il prelevamento degli alunni dalla classe in caso di uscita anticipata avviene tramite un collaboratore scolastico e dietro richiesta su apposito modulo firmato dal dirigente o dal suo vicario.

Art.2 - Assemblea dei genitori

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del **Testo Unico del 16/4/1994, n. 297**.

L'Assemblea dei genitori può essere altresì convocata per la trattazione di argomenti di eccezionale gravità interessanti le generalità degli alunni dal Dirigente o dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

L'Assemblea dei genitori non ha funzioni deliberative, essa può solo esprimere pareri e proposte non vincolanti ai diversi Organi collegiali operanti nella scuola.

Art.3 - Assemblea di classe/sezione, plesso/scuola

L'assemblea di classe e di sezione:

- ✓ è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di classe
- ✓ è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta dagli insegnanti e da un quinto delle famiglie degli alunni della classe
- ✓ è autorizzata dietro richiesta scritta del Presidente che provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno
- ✓ è valida qualunque sia il numero dei presenti
- ✓ si conclude con un verbale, redatto a cura di uno dei componenti, la cui copia viene inviata alla Presidenza
- ✓ è aperta al Dirigente scolastico, che ha diritto di parola, ed agli insegnanti di classe.
- ✓

L'Assemblea di plesso/scuola:

- ✓ è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di classe, eletto dall'Assemblea
- ✓ è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta da un terzo dei genitori componenti i Consigli di classe, dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola, da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola
- ✓ è autorizzata per iscritto su richiesta del Presidente che provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno
- ✓ è valida qualunque sia il numero dei presenti
- ✓ si conclude con un verbale, redatto da uno dei docenti eventualmente presente o da un genitore designato dal Presidente, la cui copia viene inviata alla Presidenza
- ✓ è aperta al Dirigente scolastico, che ha diritto di parola, ed agli insegnanti del plesso.

Parte quarta

Personale

Art.1 – I docenti

I docenti improntano il proprio comportamento professionale nel rispetto dei principi contenuti nel **Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M. 28 novembre 2000)**, e secondo le norme contenute negli **artt. 26 e 27 del CCNL 2006/2009**.

Al fine di sviluppare e potenziare una sempre maggiore consapevolezza di cittadinanza attiva e partecipe, i docenti sono tenuti a far rispettare agli alunni un comportamento adeguato alle varie situazioni negli spazi scolastici, tutelandone la dignità e comportandosi in maniera tale da non provocare malessere e disagi negli allievi.

In particolare devono:

- ✓ trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio del proprio orario di servizio, avendo cura di apporre la firma di presenza giornaliera
- ✓ rispettare e far rispettare l'orario di inizio delle lezioni e il tempo dedicato alla ricreazione
- ✓ vigilare sui minori da quando entrano nell'edificio scolastico fino a quando ne escono, ovvero durante le ore di lezione, nell'intervallo, nel tempo necessario al cambio dell'ora, durante l'entrata e l'uscita, con la collaborazione del personale scolastico il quale si sostituirà al docente in caso di momentanea assenza di quest'ultimo. La presenza di un adulto deve garantire la prevenzione di pericoli o danni personali, infatti questi dovrà dimostrare, in caso di incidente, non solo la propria presenza in loco, ma anche di non aver potuto impedire il danno in quanto improvviso e imprevedibile
- ✓ firmare per presa visione circolari e avvisi e visionare la posta elettronica in sala professori
- ✓ indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro, in quanto sede privilegiata di formazione
- ✓ segnare sul registro di classe le assenze, controllare quelle dei giorni precedenti e segnare l'avvenuta o la mancata giustificazione
- ✓ segnare in caso di ritardo degli alunni (non oltre le 8,25) l'orario d'entrata, l'eventuale giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterli in classe
- ✓ accertarsi che al termine delle lezioni i locali siano lasciati in ordine ed i materiali riposti negli appositi spazi
- ✓ prendere visione del piano di evacuazione dei locali e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza
- ✓ comunicare prontamente al responsabile della sicurezza e al Dirigente dove accertino situazioni di pericolo e/o danni riscontrati a persone o cose
- ✓ collaborare tra loro, con i genitori e con il personale per determinare il clima educativo della scuola e favorire il processo comunicativo
- ✓ compilare debitamente il registro personale.

I docenti non devono:

- ✓ fumare in tutto l'edificio scolastico (**legge 16/01/2003, n. 3**)
- ✓ usare i telefoni cellulari durante le ore di servizio (**direttiva Ministero Pubblica Istruzione protocollo n. 30 del 15/03/2007**)

- ✓ fare usare oggetti o sostanze che possono rivelarsi tossiche o pericolose per gli alunni quali colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, forbici appuntite, taglierini, accendini. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimentari (pasta, farina, legumi, etc.) verificare, tramite comunicazione scritta, che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

Art.2 – Assenze dei docenti

- ✓ Il personale docente deve avvertire telefonicamente per eventuali assenze o ritardi entro le ore 8; quando l'assenza o il ritardo siano determinati da circostanze impreviste o da malattia, il personale docente deve darne immediata comunicazione con qualsiasi mezzo all'ufficio di segreteria, perché si possano adottare i necessari provvedimenti di vigilanza sugli alunni.
- ✓ Il personale docente che abbia necessità di assentarsi dalla Scuola per qualche ora deve ottenere il permesso dal Dirigente o dal suo delegato.
- ✓ In caso di assenze imprevedibili del personale la vigilanza deve essere affidata ai docenti che hanno dato la disponibilità a fare ore eccedenti, mentre per assenze più lunghe deve essere affidata agli insegnanti che ne abbiano diritto secondo le norme ministeriali.
- ✓ A cura del Dirigente deve essere disposto un registro delle supplenze con quadro sintetico settimanale allo scopo di un equo avvicendamento dei docenti in tale incombenza e di un controllo delle supplenze effettuate.

Art.3 – Il personale amministrativo

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile per l'efficienza del servizio didattico e dunque per il conseguimento delle finalità educative della scuola. Esso cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge, e collabora con i docenti. Come tutto il personale scolastico il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) dirige l'ufficio amministrativo della scuola ed organizza il servizio del personale ausiliario secondo le direttive impartitegli dal Dirigente ed i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e cura quegli adempimenti che gli sono affidati dai vari Organi collegiali della scuola.

Il personale deve svolgere i compiti assegnatigli con diligenza e precisione e non può allontanarsi dal posto di lavoro senza il preventivo permesso del DSGA.

Gli ordini di servizio devono essere comunicati al personale almeno un giorno prima della data in cui il servizio dovrà essere effettuato.

L'Ufficio di segreteria della Scuola costituisce un gruppo di lavoro omogeneo e la sua gestione deve realizzarsi in forma collegiale atta a garantire la responsabilità e la partecipazione di tutti i suoi componenti in relazione alla qualifica rivestita.

L'Ufficio di segreteria rimane aperto al pubblico il **lunedì** e il **venerdì** dalle ore **12** alle **13** e il **martedì** dalle ore **15:30** alle **16:30**.

Il Dirigente riceve nei giorni il **lunedì** e il **venerdì** dalle ore **12** alle **13** e il **martedì** dalle **15** alle **16**.

Art.4 – I collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, un'attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- ✓ sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti
- ✓ collaborazione ai docenti nella vigilanza degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione
- ✓ sorveglianza dell'ingresso con apertura e chiusura dello stesso
- ✓ pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze
- ✓ compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili
- ✓ servizi esterni inerenti la qualifica
- ✓ ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alla struttura scolastica e nell'uscita da essa
- ✓ partecipazione a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento, con riguardo anche all'integrazione di alunni diversamente abili e alla prevenzione della dispersione scolastica
- ✓ attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili.

Art.5 – Infortuni del personale

Per quanto concerne l'infortunio sul lavoro occorso al personale della scuola, la procedura è identica a quanto precisato per gli alunni.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento sul personale della scuola, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, generali e speciali, vigenti in materia.

Parte quinta

Biblioteca, attrezzature didattiche e scientifiche, Sicurezza

Art.1 – La biblioteca

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:

- ✓ l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni in determinate ore antimeridiane
- ✓ modalità agevoli di accesso al prestito ed alla consultazione
- ✓ partecipazione in via consuntiva degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.

Art.2 – I laboratori

Il funzionamento dei laboratori è regolato dal Consiglio d'Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti.

Art.3 – La palestra e l'aula magna

- ✓ Il funzionamento della palestra scoperta e coperta è disciplinato dal Consiglio d'Istituto annualmente in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola e nei casi di motivata richiesta e necessità ad altre scuole e associazioni sportive giovanili locali a carattere dilettantistico e non aventi fini di lucro.
- ✓ La palestra e l'aula magna della scuola possono essere utilizzate per attività di tipo ricreativo e culturale deliberato e organizzato dagli Organi scolastici.
- ✓ Esse, inoltre, possono essere utilizzate per riunioni sindacali del personale della scuola regolarmente autorizzate in base alle vigenti leggi.
- ✓ È altresì consentito, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, concedere l'uso di detti locali, nelle ore non coincidenti con l'orario scolastico, alle organizzazioni sociali e culturali del Comune per lo svolgimento di incontri e dibattiti su problemi educativi e comunque interessanti la vita della scuola.

Art.4 – Uso delle apparecchiature

I docenti sono responsabili dell'uso delle attrezzature e sono tenuti a risarcire eventuali danni arrecati alle stesse nel solo caso di accertate e gravi negligenze.

Art.5 – Sicurezza

Il documento sulla Sicurezza è esposto in forma pubblica nell'Istituto.

Parte sesta

Modifiche al Regolamento d'Istituto

Il presente Regolamento può essere soggetto a modifiche le cui proposte possono essere presentate da tutte le componenti scolastiche e valutate dal Consiglio d'Istituto che decide in merito.

Esso viene distribuito agli insegnanti, al personale ausiliario e socializzato ai genitori. Viene inoltre inserito nel registro di classe, affisso all'albo e presso gli uffici della segreteria.

La parte riguardante la vigilanza e la scansione della giornata scolastica verrà affissa in tutte le aule dell'Istituto.

Allegato 1

Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti emanato con D.P.R. n. 249/1998, è entrato in vigore nell'A.S. 1998/99.

Esso detta norme generali sui diritti e doveri degli studenti della scuola secondaria. Lo Statuto è costituito di 6 articoli; il recente D.P.R. n. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/98) apporta importanti modifiche all'art. 4 (Disciplina), sostituisce il contenuto dell'articolo 5 (Impugnazioni) ed inserisce l'art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità).

Si riporta di seguito il testo completo (D.P.R. 249 del 24/06/1998)

Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica

1. La scuola è luogo di **formazione e di educazione** mediante **lo studio**, l'acquisizione delle **conoscenze** e lo sviluppo della **coscienza critica**.

2. La scuola è una **comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni**. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la **formazione alla cittadinanza**, la realizzazione del **diritto allo studio**, lo **sviluppo delle potenzialità di ciascuno** e il **recupero delle situazioni di svantaggio**, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla **qualità delle relazioni insegnante-studente**, contribuisce allo sviluppo della **personalità dei giovani**, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'**inserimento nella vita attiva**.

4. La vita della comunità scolastica si basa **sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono**, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 – Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e **valorizza le inclinazioni personali degli studenti**, anche attraverso **un'adeguata informazione**, la possibilità di **formulare richieste**, di **sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome**.

2. La comunità scolastica promuove la **solidarietà tra i suoi componenti** e tutela il **diritto dello studente alla riservatezza**.

3. **Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola**.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti un **dialogo costruttivo** sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre **diritto a una valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, **possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.**

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto **alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.** Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo **tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.**

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. un **ambiente favorevole** alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b. **offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;**

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la **prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;**

d. la **salubrità e la sicurezza degli ambienti**, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e. la disponibilità di un'adeguata **strumentazione tecnologica;**

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola **garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.**

10. I Regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del **diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.** I Regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 – Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a **frequentare regolarmente** i corsi e ad assolvere assiduamente agli **impegni di studio.**

2. Gli studenti sono **tenuti ad avere** nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo **stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.**

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un **comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.**

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a **utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.**
6. **Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.**

Art. 4 – Disciplina

1. **I Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano** i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.**
3. **La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**
4. **In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.**
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della **situazione personale dello studente**. Allo studente è **sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.**
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 – Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. **Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.**

3. **L'Organo di Garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.**

4. Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nei Regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo **parere vincolante di un Organo di Garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.** Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 5 bis- Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli Regolamenti d'Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell'offerta formativa, dei Regolamenti d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 6 – Disposizioni finali

5. **I Regolamenti delle scuole e la Carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.**

6. Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

Allegato 2

Linee guida somministrazione farmaci a scuola **(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** **e Ministero della Salute)**

Visto il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;

Considerato che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

Considerato che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

Considerata la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministro della Salute
EMANANO

le seguenti raccomandazioni:

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: Dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterrano i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i Dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i Dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopra descritte, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto il ricorso al Sistema sanitario nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25/11/2005

**Il ministro dell'Istruzione
F.to Moratti**

**Il ministro della Salute
F.to Storage**

Allegato 3

Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, protocollo n. 30 del 15/3/2007

Oggetto: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri.

Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità.

Al raggiungimento di tali finalità concorre l’autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato l’impostazione esclusivamente centralistica dell’educazione e della formazione del cittadino, consente alla singola istituzione scolastica di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona.

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo formativo.

Di conseguenza tutte le componenti scolastiche nelle quali si esprime l’autonomia delle scuole, in particolare il dirigente scolastico, che ne costituisce l’elemento di sintesi, devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della presente direttiva, fino a promuovere tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell’articolo 14 del D.P.R. 275/99.

In tale prospettiva, si intendono fornire, nel rispetto dell’autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi, sollecitando opportune iniziative di carattere operativo.

Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche

In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una

sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 **si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche**, considerato che il discente ha il dovere:

di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);

di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3);

di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.

È dunque necessario che nei Regolamenti d'Istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il Regolamento d'Istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento e apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Per le ragioni sopra esposte, **si segnala la necessità per ciascuna istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un Regolamento d'Istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi fissati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti**, in base alle specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare attenzione all'individuazione di un repertorio di sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l'effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile.

Il Ministero metterà a disposizione delle scuole, mediante pubblicazione sul sito internet www.pubblica.istruzione.it, alcuni esempi di Regolamento d'Istituto che perverranno su iniziativa delle stesse istituzioni scolastiche.

Le sanzioni disciplinari verso gli studenti

Con l'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un'impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa, in virtù di quanto previsto dalla specifica regolamentazione di istituto e in ossequio al principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie", di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica).

La sanzione disciplinare, seppur inserita in una nuova logica, continua a svolgere anche la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari.

Come già chiarito nella direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall'art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto).

In queste due situazioni la durata della sanzione "è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo".

Si ritiene opportuno che i citati regolamenti di disciplina, nel momento in cui individuano le fattispecie di cui sopra, prevedano sanzioni severe, commisurate alla particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti.

In quest'ottica, il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli articoli 4 e 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti allo scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dall'altro, la possibile applicazione di sanzioni particolarmente incisive, secondo un principio di progressività e di proporzionalità, nei casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità.

In particolare, la nuova disciplina prevederà che in tali ultimi casi, tassativamente individuati dal Regolamento d'Istituto, la sanzione potrà comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti

Con riferimento alla componente dei genitori, si informa che, nell'ambito delle modifiche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è prevista la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori, all'atto di iscrizione, o comunque all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un "patto sociale di corresponsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.

Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo.

Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "diritti e doveri" dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

**Il ministro
Giuseppe Fioroni**